

## Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre

Risoluzione municipale no. 1490 del 27 maggio 2019

### Il Municipio di Stabio

richiamati:

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- l'articolo 55bis del Regolamento comunale del 31 gennaio 2002;

risolve:

### Art. 1 Scopo

Prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del Sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

### Art. 2 Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio comunale è vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua in modo da evitare la formazione d'acqua

stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presente ordinanza, a vuotare, rimuovere e/o coprire i casi oggettivamente più evidenti di recipienti inappropriati, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

### **Art. 3 Obblighi**

1. I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui d'acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) svuotare completamente i bidoni o chiuderli ermeticamente;
- c) svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);
- d) trattare settimanalmente durante la stagione estiva, a partire da inizio maggio, le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) trattare settimanalmente durante la stagione estiva, a partire da inizio maggio, contenitori con acqua stagnante (tombini, pozzetti di grondaie, griglie, ecc.), con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- f) colmare con sabbia o altro materiale adatto a fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

2. I cantieri edili fissi o mobili dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto d'obbligo di:

- a) prestare particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei ed occasionali;
- b) coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, silos, ecc.);
- c) con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

#### **Art. 4 Inadempienza**

In caso di inadempienza agli obblighi all'art. 3 della presente ordinanza o ad altre disposizioni o ordini del Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, a eseguire trattamenti e a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

#### **Art. 5 Contravvenzioni**

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, con una multa da 100.00 Chf a 10'000.00 Chf. La procedura è disciplinata dall'art 145 e seguenti della LOC.

#### **Art. 6 Provvedimenti**

Il Municipio direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

### **Art. 7 Pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 29 maggio 2019 per un periodo di 30 giorni. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

### **Art. 8 Entrata in vigore**

L'ordinanza entra immediatamente in vigore. L'Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre del 08 gennaio 2013 viene abrogata.

## **PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

Simone Castelletti

**Il Segretario**

Claudio Currenti